Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 155

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 giugno 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 aprile 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1964 registro n. 49 Difesa-Esercito, foglio n. 243

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 538, 523, 475, 532, 454, 550, 611, 530, 539):

BIGNOZZI Lorenzo, da Roma, sergente;
CAPODACQUA Imerio, da Viterbo, colonnello;
CASANO Antonio (non Antonino), da Marsala, soldato;
CORDA Angelo, da Caltanissetta, soldato;
DI STEFANO Giuseppe, da Catania, sottotenente;
FERRARIS Umberto, da Novi Ligure, sergente maggiore;
MARRAS Efisio, da Cagliari, tenente;
NAZZARO Giuseppe, da Colletorto (Campobasso), sergente;
ZANGRANDI Lodovico, da Milano (non da Napoli), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 13 febbraio 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1916, registro n. 56 Guerra, foglio n. 162 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 14, pagina 595):

DE VIRGILIIS Alessandro, da Brindisi, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 73, pagina 4131):

ROSSI Giulio, da Mombello Lago Maggiore (Como), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 341 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 81, pagina 4630):

CASANO Antonio (non Antonino), da Marsala, soldato.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1916, registro n. 28 Guerra, foglio n. 43. (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6102):

PEGORARO Bortolo, da Zugliano (Vicenza), caporale.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagine: 321, 381):

BOLDI Giuseppe, da Roma, sottotenente;
TANCREDI Antonio, da Venosa (Potenza), capitano.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6363):

BELLI Aldo, da San Leo (Pesaro), sergente.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1917, registro n. 69 Guerra, foglio n. 184 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7161):

BUONINCONTRO Federico, da Catania, capitano.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(4896)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1964, n. 418.

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito é l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:

« All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

" Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto ,, ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI —
GIOLITTI — COLOMBO
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 giugno 1964, n. 419.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione della imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI —
COLOMBO — GIOLITTI —
REALE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 giugno 1964, n. 420.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI —
COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 giugno 1964, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonchè in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia di imposta di bollo nonchè di tasse di bollo sui documenti di trasporto relativi a taluni atti concernenti il commercio internazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole: « bollette doganali » sono aggiunte le seguenti parole:

« e relativi allegati *A* e *B* » e dopo le parole: « imposta generale sull'entrata » sono aggiunte le seguenti parole: « e degli altri tributi restituibili all'esportazione »; dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti due commi: « Le girate e le cessioni dei diritti di restituzione di imposte scritte a tergo delle bollette doganali sono esenti dall'imposta di bollo e dalla registrazione ».

« L'esibizione, la trascrizione e l'inserzione di atti, contratti e documenti soggetti a registrazione solo in caso d'uso negli atti della pubblica Amministrazione e di Enti pubblici non costituiscono caso d'uso agli effetti dell'imposta di registro quando siano effettuate per la registrazione di imposte e diritti sui prodotti esportati ».

All'articolo 4 le parole: « lire 5.250.000.000 » sono sostituite con le altre: « lire 5.750 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — GIOLITTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. **422.**

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato da assegnare alla cattedra di « Medicina del lavoro » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 30 luglio 1963, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Medicina del lavoro » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Padova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 7. — VILLA

Repertorio n. 1013

Convenzione tra l'INAIL e l'Università di Padova per la istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro.

Tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL - sede di Padova, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore rag. cav. uff. Mario Zunino, all'uopo delegato con deliberazione della on. Presidenza dell'Istituto in data 10 giugno 1963, n. 51

e

l'Università degli studi di Padova, in persona del suo rettore pro-tempore e legale rappresentante prof. ing. gr. uff. Guido Ferro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova è istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente universitario ordinario da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà e cattedra.

Il trattamento giuridico ed economico nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del suddetto posto di assistente ordinario saranno quelli previsti dalle leggi vigenti sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

A tale scopo l'INAIL si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Padova per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1:

a) L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 360.000 (trecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 5 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. I contributi di cui sopra debbono essere versati all'Università di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, l'INAIL si obbliga di elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'INAIL si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 2, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Padova si obbliga, in esecuzione di quanto precedentemente indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate allo stipendio del predetto titolare in conto entrate del Tesoro;

b) versare annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro la somma corrispondente al 20 % previsto dall'art. 2 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della cattedra di Medicina del lavoro la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Art. 5.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze a norma del susseguente art. 6;

b) se non venga corrisposta la ulteriore somma al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3;

c) se vengano a cessare e in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti e tre i casi predetti il posto di assistente ordinario s'intenderà senz'altro soppresso ed il titolare del posto stesso cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

La presente convenzione avrà vigore per dieci anni a decorrere dalla data di nomina del primo titolare del posto di assistente, e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, addì 30 luglio 1963

f.to prof. ing. Guido Ferro

f.to rag. cav. uff. Mario Zunino

Esente ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Padova, addì 30 luglio 1963

Il direttore amministrativo
dott. Pier G. Fabbri Colabich

Registrato a Padova il 31 luglio 1963, atti privati, volume - n. 107/1. — Esatte lire: Esente.

p. *Il vice direttore*: (Antonio Bettin)
F.to: illeggibile

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 423.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Roma, località Castel Giubileo.

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad acquistare dall'ingegnere Marino Marini, per il prezzo di L. 25.000.000 — come da atto a rogito notaio dott. Mario Trojano di Roma, in data 3 settembre 1959, repertorio n. 2427, fascicolo n. 895 — un appezzamento di terreno, della superficie di ettari 1 e centiare 5, sito in Roma, località Castel Giubileo, da destinare alla costruzione della nuova sede del Centro di studio per la preparazione dei minerali.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 8. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 424.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo Vescovo e Confessore, in località Groane del comune di Seveso (Milano).

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 2 luglio 1963, integrato con dichiarazione dell'8 agosto 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo Vescovo e Confessore, in località Groane del comune di Seveso (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 12. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 425.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata, sita nel comune di Trepuzzi (Lecce).

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata, sita nel comune di Trepuzzi (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 11. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 426.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Goretti, in Borgo Le Ferriere del comune di Latina.

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 1° maggio 1963, integrato con altro decreto

di pari data e con due dichiarazioni del 5 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Goretti, in Borgo Le Ferriere del comune di Latina ed all'istituzione di un Ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 427.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia al Villaggio Dalmazia del comune di Novara.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° settembre 1963, integrato con postilla del 5 luglio 1963 e con dichiarazione del 7 ottobre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia al Villaggio Dalmazia del comune di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Classificazione di una strada tra le provinciali e declassificazione di una strada a comunale in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 16/289 del 9 ottobre 1961, con la quale l'Amministrazione provinciale di Parma richiede la declassificazione a comunale del tratto Martorano-San Quirico della strada provinciale di Sissa corrente nel comune di Trecasali per una lunghezza di chilometri 2+600; e la classificazione a provinciale del tratto di strada comunale corrente in comune di Trecasali che dalla località « Torretta » raggiunge il bivio nei pressi di Case della Turca, della lunghezza di chilometri 4+162;

Vista la delibera n. 73 del 20 giugno 1962, con la quale l'Amministrazione comunale di Trecasali propone di cedere alla Provincia il tratto di strada comunale che dalla località « Torretta » raggiunge il bivio di Case della Turca della lunghezza di km. 4+162 e di classificare comunale il tratto di strada Martorano-San Quirico di km. 2+600, appartenente alla strada provinciale di Sissa;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 23 luglio 1963, n. 1492;

Ritenuto che la strada comunale da località « Torretta » a bivio presso Case della Turca di km. 4+162 è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*) e *d*) della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, e che il tratto di strada provinciale Martorano-San Quirico di km. 2+600, dismesso a seguito della classifica a provinciale della strada comunale « Torretta-bivio Case della Turca » che ne costituisce una variante, rientra per la nuova classifica nei casi previsti dagli articoli 6 e 12 della legge n. 126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada comunale che va da « località Torretta al bivio Case della Turca » di km. 4+162 in comune di Trecasali è classificata provinciale.

Art. 2.

Il tratto stradale « Martorano-San Quirico » di chilometri 2+600 facente parte della strada provinciale di Sissa cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Trecasali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: SULLO

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1964.

Autorizzazione ad istituire, a norma dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del comune di Siena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda in data 31 ottobre 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ha chiesto di istituire il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici della città di Siena;

Vista la delibera n. 132 del 24 aprile 1963 della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena, relativa alla istituzione del mercato anzidetto;

Visto l'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, concernente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'articolo 14 della legge sopracitata, con decreto ministeriale in data 2 settembre 1963, ed il Consiglio comunale di Siena;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad istituire il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici della città di Siena.

Roma, addì 5 marzo 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(5167)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1964.

Disposizioni a favore dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1962-1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto, per favorire la difesa dell'economicità della produzione dell'essenza e la stabilità del suo prezzo di mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio del bergamotto intesa ad ottenere la concessione del contributo negli interessi previsto dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bergamotto su base nazionale;

Considerato che il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto ministeriale 28 maggio 1946 in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946) e sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoutura e delle foreste, avendo già effettuata per vari anni la gestione dell'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto a termini del decreto ministeriale sopra citato, fino a che non è intervenuta la sentenza n. 54 in data 14 giugno 1962 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del regio decreto-legge 3 aprile 1936, n. 278, sulla disciplina della produzione del bergamotto, possiede di conseguenza la capacità organizzativa e le attrezzature necessarie per l'esercizio del suddetto ammasso volontario;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio del bergamotto intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario su base nazionale dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1962-1963.

Art. 2.

E' concesso al Consorzio del bergamotto un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura massima di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopra indicato non potrà superare l'importo di L. 40 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2, il Consorzio del bergamotto, per la suddetta campagna di ammasso, deve entro il 31 dicembre 1964:

a) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

b) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi da ciascuno conferiti.

Art. 4.

Il finanziamento per la corresponsione degli acconti ai conferenti del prodotto deve essere assicurato dal Consorzio del bergamotto mediante convenzioni con istituti di credito ad un tasso non superiore di tre punti in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 5.

La liquidazione del contributo, per l'anzidetta gestione di ammasso 1962-63 sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base ai documenti forniti dal Consorzio del bergamotto ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 6.

Per la campagna di conferimento indicata nel precedente art. 1, il Consorzio del bergamotto deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione il rendiconto finale di gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 5, saranno indicati i quantitativi di essenza di bergamotto conferiti e venduti; le spese di gestione compresi in esse gli oneri per interessi; l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; il contributo erogato dallo Stato; e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 7.

Sul capitolo 140/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64, è impegnata la somma di L. 40 milioni per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1964
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 33

(5166)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1964.
Nomina del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1872;

Viste le designazioni della Cassa per il Mezzogiorno e del Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli, per il triennio 1963-1965, è composto come segue:

Sapienza dott. Giuseppe, revisore effettivo, con funzioni di presidente e Patini dott. Franco, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

Balbi prof. Gennaro, revisore effettivo, e Mascolo dott. Federico, revisore supplente, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno;

Giannino dott. Giuseppe, revisore effettivo e Caputo dott. Beniamino, revisore supplente, designati dal Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli determinerà le indennità spettanti ai componenti del predetto Collegio dei revisori.

Roma, addì 26 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1964.
Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle Borse valori;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni dei titoli e valute;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 64 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1963 che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1964;

Vista la lettera del 15 maggio 1964, n. 44, della Unione dei comitati direttivi delle borse valori italiane, ed il parere espresso al riguardo, con foglio del 1° giugno 1964, n. 240, dall'Associazione italiana agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa per i mesi di agosto e di settembre 1964, di prolungare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1964;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione del mese di agosto 1964, che dovrebbero aver luogo nei giorni 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 31 di tale mese, secondo il calendario di Borsa approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 1963, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite con il decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 17, 18, 21, 23, 25, 29 e 30 settembre 1964.

La risposta premi per il mese di agosto 1964, prevista nel calendario per il giorno 19, viene spostata al successivo giorno 25 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1964, previsto nel calendario dal giorno 6 al 18 agosto, viene modificato dal 6 al 21 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1964, fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e Roma resteranno aperte nei giorni non festivi, esclusi comunque i giorni di sabato, per le quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 1963, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1964

(5154) *Il Ministro*: COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1964, il comune di San Fele (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.568.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5126)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1964, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.877.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5171)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di un immobile in Macerata.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.27/5040 del 18 giugno 1964, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Macerata, viale Don Bosco n. 41, di proprietà della ditta Fratelli Domenella, per un prezzo non superiore a L. 19.250.000 (diciannovemilioniduecentocinquantamila).

(5168)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Chimica » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria della Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di « Chimica » alla cui copertura la Facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5199)

Vacanza della cattedra di « Diritto costituzionale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di « Diritto costituzionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5200)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 374-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 374-VI », della ditta Brigo Gianni, con sede in Vicenza, via Lussino n. 19.

(5007)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1964, registro n. 11, foglio n. 327, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Sandonà Gino ed altri avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Padova ha accolto il ricorso con il quale Seresin Maria Romilda aveva impugnato il provvedimento del sindaco di Padova che le aveva negato la riattivazione di una licenza di commercio per la vendita di generi di pizzicheria.

(5062)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1964, foglio n. 293, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Forneris Giuseppe avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Torino aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto, avverso il provvedimento del sindaco di Torino che gli aveva negato il rilascio di una licenza per la vendita di carne bovina al minuto da esercire in Torino, via Mombasiglio, 45.

(5063)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1964, registro n. 9, foglio n. 364, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Pasqualini Elisabetta avverso la decisione con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio aveva rigettato il ricorso dalla medesima proposto, avverso il provvedimento del sindaco di Bolzano che le aveva negato il rilascio di una licenza per la vendita di frutta e verdura da esercire in Bolzano, via Rencio 10.

(5045)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1964, registro n. 11, foglio n. 335, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Martinez Ginevra in Forneris, avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Torino aveva rigettato il ricorso dalla medesima proposto, avverso il provvedimento del sindaco di Torino che le aveva negato il rilascio di una licenza per la vendita di ferramenta e casalinghi da esercitare in Torino, via Mombasiglio, 49.

(5046)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione in zona di Borzonasca (Genova)

Con decreto ministeriale 13 giugno 1964, il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 2 agosto 1951 e 28 giugno 1952, nella zona di Borzonasca (Genova), dell'estensione di ettari 1.086, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 2 agosto 1951, viene revocato.

(5041)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto ministeriale in data 4 marzo 1963 concernente lo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Labor », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Al n. ord. 5 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1963 relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Labor », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), deve leggersi « Società cooperativa edilizia « Labor », con sede in Capua (Caserta).

(5034)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1964, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 378, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 2 marzo 1963 dall'ingegnere capo del Genio civile Nigro Fortunato avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 21 agosto 1962, n. 21068, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del decreo del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(5061)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1964, registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 369, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto dall'operaio temporaneo telemetrista del Ministero della difesa-Aeronautica signor Martino Angelo, avverso il provvedimento n. 36311 con cui l'Amministrazione aeronautica in data 21 ottobre 1959, ha rigettato l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il ripristino degli scatti di merito attribuitigli in applicazione dell'art. 27 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e non conteggiati nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(5047)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1964, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 244, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'operaia temporanea (ora avventizia di 3ª categoria) Amadei Luciana nata D'Angelo avverso l'esclusione dalla graduatoria relativa al concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

(5048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 25 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,85	624,88	624,88	624,85	624,87	624,88	624,85	624,87	624,90
$ Can.	577,89	577,50	577,50	577,50	577 —	577,62	577,50	577,85	577,62	577,50
Fr. Sv.	144,80	144,81	144,825	144,8225	144,77	144,81	144,825	144,80	144,81	144,81
Kr. D.	90,46	90,40	90,45	90,405	90,40	90,43	90,39	90,45	90,42	90,41
Kr. N.	87,38	87,36	87,40	87,36	87,40	87,38	87,36	87,40	87,38	87,33
Kr. Sv.	121,70	121,68	121,69	121,70	121,70	121,68	121,69	121,70	121,68	121,68
Fol.	172,61	172,61	172,63	172,61	172,55	172,62	172,61	172,62	172,62	172,60
Fr. B.	12,55	12,527	12,527	12,5275	12,52	12,52	12,527	12,54	12,52	12,525
Franco francese	127,54	127,52	127,532	127,52625	127,52	127,52	127,515	127,52	127,52	127,52
Lst.	1745,87	1745,20	1744,80	1745,075	1745 —	1745,57	1744,90	1745,80	1745,57	1745,20
Dm. occ.	157,25	157,27	157,30	157,285	157,28	157,28	157,27	157,25	157,28	157,28
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19375	24,15	24,19	24,191	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,77	21,75	21,7675	21,90	21,77	21,7625	21,77	21,77	21,76

Media dei titoli del 25 giugno 1964

Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	94,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,75

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1964

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	577,50
1 Franco svizzero	144,824
1 Corona danese	90,397
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	121,695
1 Fiorino olandese	172,61
1 Franco belga	12,527
1 Franco francese	127,521
1 Lira sterlina	1744,987
1 Marco germanico	157,277
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,765

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici per esami nei ruoli delle categorie direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

A) Categoria direttiva:

a settantacinque posti di consigliere (ruolo amministrativo);

a diciassette posti di consigliere di ragioneria (ruolo ragioneria).

B) Categoria di concetto:

a ottantaquattro posti di segretario di 3ª classe (ruolo amministrativo);

a trenta posti di ragioniere di 3ª classe (ruolo ragioneria);

a otto posti di geometra di 3ª classe — disegnatore di 3ª classe (ruolo tecnico).

C) Categoria esecutiva:

a nove posti di assistente di 3ª classe (ruolo tecnico).

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti nei ruoli delle categorie direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti concorsi per esami:

A) *Categoria direttiva*:

1) a settantacinque posti di consigliere (ruolo amministrativo);

2) a diciassette posti di consigliere di ragioneria (ruolo ragioneria).

B) *Categoria di concetto*:

1) a ottantaquattro posti di segretario di 3ª classe (ruolo amministrativo);

2) a trenta posti di ragioniere di 3ª classe (ruolo ragioneria);

3) a otto posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe (ruolo tecnico).

C) *Categoria esecutiva*:

1) a nove posti di assistente di 3ª classe (ruolo tecnico).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

per il concorso a settantacinque posti di consigliere: diploma di laurea in giurisprudenza; diploma di laurea in economia e commercio; diploma di laurea in scienze economico - marittime; diploma di laurea in scienze diplomatiche e consolari; diploma di laurea in scienze politiche; diploma di laurea in scienze sociali e politiche; diploma di laurea in scienze sociali e sindacali; diploma di laurea in scienze politiche e amministrative; diploma di laurea in scienze coloniali;

per il concorso a diciassette posti di consigliere di ragioneria: diploma di laurea in economia e commercio; diploma di laurea in scienze coloniali; diploma di laurea in scienze economico - marittime;

per il concorso a ottantaquattro posti di segretario di 3ª classe: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica;

per il concorso a trenta posti di ragioniere di 3ª classe: diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria).

Gli aspiranti eventualmente in possesso di diploma di laurea potranno partecipare al concorso solo se comproveranno — nelle forme previste dal successivo art. 9 — di essere in possesso anche del citato diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria);

per il concorso a otto posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe: diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889; diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordine scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori al 1923; diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969; diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889; diploma della sezione speciale fisico - matematica rilasciato da un istituto tecnico; diploma di maturità artistica;

per il concorso a nove posti di assistente di 3ª classe: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi sopraindicati devono essere stati conseguiti in Università, Istituti o Scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti;

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lett. *b*) delle « Norme per il conferi-

mento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare ai concorsi suindicati qualunque sia la loro età;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) aver sempre tenuto buona condotta;

E) godimento dei diritti politici;

F) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) idoneità fisica all'impiego.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, piazzale delle Nazioni (Eur), entro e non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione ai concorsi perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lett. B) *dell'articolo 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio con la indicazione dell'Università, Istituto o Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

h) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno far pervenire una domanda per ogni concorso.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

per il concorso a settantacinque posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo):

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;

2) diritto privato (civile e commerciale);

b) in quattro prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;

2) diritto privato (civile e commerciale);

3) economia politica;

4) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;

per il concorso a diciassette posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria):

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

2) diritto privato (civile e commerciale);

b) in quattro prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

2) diritto privato (civile e commerciale);

3) diritto amministrativo;

4) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;

per il concorso a ottantaquattro posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo):

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

b) in tre prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

3) legislazione sociale, con particolare riguardo alle assicurazioni sociali ed alle altre forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto;

per il concorso a trenta posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria):

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata (nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici statali);

2) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

b) in tre prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata (nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici statali);

2) elementi di diritto privato (civile e commerciale) e di diritto amministrativo;

3) legislazione sociale con particolare riguardo alle assicurazioni sociali ed alle altre forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto;

per il concorso a otto posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico):

a) in due prove scritte che consisteranno rispettivamente:

1) nella progettazione di un edificio di importanza limitata, estesa eventualmente ad alcuni particolari esecutivi;

il progetto comprenderà, oltre allo sviluppo grafico ed alla relazione illustrativa, il calcolo di un elemento strutturale semplice ed il computo metrico dell'opera;

2) in un problema di topografia, nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici per geometri;

b) in tre prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) costruzioni: calcoli di strutture semplici; modalità di esecuzione delle opere edilizie; organizzazione del cantiere edile. Topografia: nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici per geometri, e con particolare applicazione all'uso degli strumenti topografici;

2) impianti: principali tipi di impianti tecnologici nelle costruzioni civili ed ospedaliere e relative apparecchiature;

3) condotta degli appalti; contabilità dei lavori secondo le norme vigenti per i pubblici appalti. Estimo civile e rurale;

per il concorso a nove posti di assistente di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo tecnico):

a) in due prove scritte che consisteranno rispettivamente:

1) in un tema relativo alla contabilizzazione di un manufatto edilizio o stradale;

2) in un tema consistente nella relazione su un argomento tecnico - contabile relativo all'attività di cantiere,

b) in una prova orale che verterà:

1) nella misurazione e contabilizzazione di lavori edili e stradali, secondo il regolamento sulla contabilizzazione dei lavori dello Stato, e sui materiali da costruzione e la tecnica del loro impiego.

Le Commissioni giudicatrici stabiliranno la durata delle prove d'esame dei rispettivi concorsi.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Per il concorso a nove posti di assistente di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo tecnico) saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se non siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le graduatorie dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra ex combattenti o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra ex combattenti o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a

nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi del l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugati o vedovi: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 200 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati dei concorsi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di ciascun concorso dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da 200.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 200. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 200, dal quale risulti che il candidato:

1) sia cittadino italiano;

2) sia di buona condotta. L'attestazione della buona condotta dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che — a termine delle disposizioni vigenti — ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 200;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso cui ciascun candidato ha partecipato.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso cui hanno partecipato, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del Casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati in ciascuna graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nei ruoli nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dei concorsi dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante alle qualifiche iniziali delle categorie di rispettiva appartenenza e cioè gli stipendi mensili lordi di L. 110.000 (per la categoria direttiva) L. 95.000 (per la categoria di concetto) e lire 77.000 (per la categoria esecutiva) per tredici mensilità integrati da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigere su carta bollata da lire 200)

(COLORO CHE INTENDANO PARTECIPARE A PIÙ CONCORSI DOVRANNO FAR PERVENIRE UNA DOMANDA PER OGNI CONCORSO)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Piazzale delle Nazioni (Eur) - ROMA

. . l . sottoscritt.
(cognome e nome in carattere stampatello) (1)
nat . . a . il
residente a . . (provincia di . .) (2) *domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso per esami a* . posti di . . .
. . . .

A tal fine . . l . . sottoscritt. . .dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del Comune di (3) .,

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . .
conseguito il . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso .
(indirizzo dell'Università, Istituto o Scuola)

e) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione:
. ..

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5):

. l . . sottoscritt. . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)

In caso di nomina . . l . . sottoscritt. . . è dispost. . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . .

Luogo e data . . . .

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(4279)

Concorsi pubblici per esami e per titoli nei ruoli della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe (ruolo legale);
a sessanta posti di medico di 2ª classe (ruolo sanitario);
a cinque posti di attuario di 2ª classe (ruolo statistico attuariale);
a sette posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico).

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti nei ruoli della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti concorsi per esami e per titoli:

1) concorso a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe (ruolo legale);

2) concorso a sessanta posti di medico di 2ª classe (ruolo sanitario);

3) concorso a cinque posti di attuario di 2ª classe (ruolo statistico attuariale);

4) concorso a sette posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico).

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

per il concorso a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe:

diploma di laurea in giurisprudenza;

iscrizione all'Albo dei procuratori legali. Gli aspiranti non dovranno essere vincolati da alcun rapporto d'impiego, sia pubblico che privato, salvo che si tratti di avvocati e procuratori assunti come tali da enti pubblici ed addetti ad uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti stessi.

L'Amministrazione si riserva di accertare in ogni momento che effettivamente i candidati non siano vincolati da alcun rapporto d'impiego pubblico o privato;

per il concorso a sessanta posti di medico di 2ª classe:

diploma di laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

iscrizione al relativo Albo professionale;

per il concorso a cinque posti di attuario di 2ª classe:

diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali;

abilitazione all'esercizio della professione di attuario;

per il concorso a sette posti di ingegnere di 2ª classe:

diploma di laurea in ingegneria o in architettura;

abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto;

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni indicate alle lettere b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere b) e c) ed al n. 2) della lettera d), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera b) delle «Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario» possono partecipare ai concorsi a sessanta posti di medico di 2ª classe, a cinque posti di attuario di 2ª classe, a sette posti di ingegnere di 2ª classe qualunque sia la loro età;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) aver sempre tenuto buona condotta;

E) godimento dei diritti politici;

F) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) idoneità fisica all'impiego.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, piazzale delle Nazioni (Eur), entro e non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo gli schemi relativi ai vari concorsi, allegati al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione ai concorsi perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio con la indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:

gli aspiranti al concorso a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe devono indicare la data di iscrizione all'Albo professionale; essi devono altresì dichiarare di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego salve le eccezioni previste dall'art. 2 del bando;

gli aspiranti al concorso a sessanta posti di medico di 2ª classe devono dichiarare il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione indicando la data di iscrizione all'Albo professionale;

gli aspiranti al concorso a cinque posti di attuario di 2ª classe devono dichiarare il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di attuario;

gli aspiranti al concorso a sette posti di ingegnere di 2ª classe devono dichiarare il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando

il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, etc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

per il concorso a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe:

a) in quattro prove scritte che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto e procedura penale;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto e procedura penale;
4) diritto processuale civile;
5) diritto del lavoro e legislazione sociale;

per il concorso a sessanta posti di medico di 2ª classe:

a) in una prova scritta che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti di patologia medica o chirurgica;

b) in una prova pratica che consisterà nell'esame clinico di un soggetto, integrato da eventuali ricerche collaterali, con redazione del relativo referto sanitario sugli speciali moduli in uso per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e per la tubercolosi;

c) in una prova orale che avrà per oggetto:

1) illustrazione, dal punto di vista semeiologico e clinico, del soggetto esaminato;

2) argomenti di semeiotica, patologia medica e chirurgica;

3) nozioni di medicina legale e delle assicurazioni sociali; di igiene e patologia del lavoro; di legislazione sanitaria italiana nel campo sociale e previdenziale;

per il concorso a cinque posti di attuario di 2ª classe:

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

2) calcolo delle probabilità e statistica matematica e metodologica;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) calcolo differenziale e integrale; calcolo delle probabilità;

2) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

3) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

4) statistica metodologica e matematica; demografia;

5) legislazione sulle assicurazioni sociali;

per il concorso a sette posti di ingegnere di 2ª classe:

a) in tre prove scritte che consisteranno rispettivamente:

1) nella compilazione di un progetto edilizio relativo ad una delle seguenti categorie di edifici: ospedali, uffici, case di abitazione, con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione;

2) nella compilazione di un progetto esecutivo (completo di calcoli e disegni) di fondazioni e strutture portanti in ferro, oppure in cemento armato, oppure in muratura;

3) nella stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari, ovvero di una relazione in materia di condotta di appalti di opere pubbliche, con riferimento alle disposizioni che disciplinano gli appalti per conto dello Stato;

b) in due prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge per gli edifici ospedalieri e l'edilizia popolare:

elementi di tecnica e di legislazione urbanistica;

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego nell'edilizia;

topografia nelle applicazioni al rilevamento e alla misurazione dei terreni e dei manufatti edili stradali;

estimo civile, perizie immobiliari, condotta di appalti di opere pubbliche;

2) fisica tecnica, elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine, idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili ed ospedalieri;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Votazioni minime

A) per i concorsi a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe, a cinque posti di attuario di 2ª classe, a sette posti di ingegnere di 2ª classe: saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato le prove orali.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli;

B) per il concorso a sessanta posti di medico di 2ª classe: saranno ammessi alla prova pratica soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove pratiche ed alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso al termine delle sedute all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato la prova orale.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le graduatorie dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.
Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra ex combattenti o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra ex combattenti o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugati o vedovi: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 200 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati dei concorsi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di ciascun concorso dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200. Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale (per i soli candidati dei concorsi a sessanta posti di medico di 2ª classe, a cinque posti di attuario di 2ª classe, a sette posti di ingegnere di 2ª classe);

c) certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato (per i soli candidati dei concorsi a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe e a sessanta posti di medico di 2ª classe).

I candidati al concorso a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe che siano vincolati da un rapporto di pubblico impiego devono inoltre presentare un certificato dell'ente da cui dipendono, in carta bollata da L. 200, dal quale risulti che sono stati assunti come avvocati o procuratori legali e che sono addetti agli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso l'ente stesso;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 200. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 200, dal quale risulti che il candidato:

1) sia cittadino italiano;

2) sia di buona condotta. L'attestazione della buona condotta dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 200;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere c), e), f) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso cui ciascun candidato ha partecipato.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso cui hanno partecipato, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del Casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati in ciascuna graduatoria presso la Sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nei ruoli nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dei concorsi dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati riunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante alla qualifica iniziale della categoria direttiva dei ruoli di rispettiva appartenenza e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 140.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e la indennità speciale stabilita per la qualifica iniziale in lire 15.000 mensili lorde.

Per gli appartenenti al ruolo legale tale indennità è assorbita sino alla concorrenza del suo importo dalle competenze e dagli onorari professionali liquidabili ai singoli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento per il personale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata da L. 200)

CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A TRENTUNO POSTI DI PROCURATORE LEGALE DI 2ª CLASSE (CATEGORIA DIRETTIVA - RUOLO LEGALE)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Piazzale delle Nazioni (Eur) - ROMA

. . l . . . sottoscritt. . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat. . a . . . . il . . . . . residente a . . . . (provincia di . . . . . .) domanda di essere ammess . . . a partecipare al concorso per esami e per titoli a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva-ruolo legale).

A tal fine . . l . . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del Comune di (2) . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il . . . (indicare giorno mese ed anno) presso . . . (indirizzo Università);

e) di essere iscritt. . . all'Albo professionale dal . . . . ;

f) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: . . . ;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (4) .

. . l . . sottoscritt. . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . (indicazione del documento)
. . . . . . (numero) (luogo e data di rilascio)

. l . . sottoscritt. . . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In relazione all'art. 2 del bando . . l . . sottoscritt. . dichiara di non essere vincolat. . da alcun rapporto d'impiego sia pubblico che privato (5).

In caso di nomina . . l . . sottoscritt. . . è dispost. . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . . sottoscritt. . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) In sostituzione della dichiarazione di cui al testo, i candidati, ove del caso, devono dichiarare presso quale ente pubblico sono stati assunti come avvocati o procuratori e di essere addetti ad uffici legali dell'ente stesso.

(6) Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata da L. 200)

CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A SESSANTA POSTI DI MEDICO DI 2ª CLASSE (CATEGORIA DIRETTIVA - RUOLO SANITARIO)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Piazzale delle Nazioni (Eur) - ROMA

. . l . . . sottoscritt. . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat. . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) (2) domanda di essere ammess. . . a partecipare al concorso per esami e per titoli a sessanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).

A tal fine . . l . . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . .; (indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat. . . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritt. . . all'Albo professionale dal . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) . . . .

. . l . . sottoscritt. . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto della prova scritta: . . . . (indicazione del documento)
. . . . (numero) (luogo e data di rilascio)

. . l . . sottoscritt. . . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt. . . è dispost. . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt. . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7).

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.
(2) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.
(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.
(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *C*

(Schema di domanda da redigersi
su carta bollata da L. 200)

CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A CINQUE POSTI DI ATTUARIO DI 2ª CLASSE (CATEGORIA DIRETTIVA - RUOLO STATISTICO ATTUARIALE)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Piazzale delle Nazioni (Eur) - ROMA

. . l . . . sottoscritt. (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat. . a . . il . . residente
a . . (provincia di . .) (2)
domanda di essere ammess. . . a partecipare al concorso per esami e per titoli a cinque posti di attuario di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo statistico attuariale).
A tal fine . . l . . sottoscritt. . dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;
c) di non aver riportato condanne penali (4);
d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali conseguito il
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . .;
(indirizzo dell'Università o Istituto superiore)
e) di essere abilitat all'esercizio professionale dal
. .;
f) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: .
. .;
g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) .
. l . . sottoscritt. . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)
l . . sottoscritt. . . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.
In caso di nomina . . l . . sottoscritt. . . è dispost. . . a raggiungere qualsiasi residenza.
. l. . . sottoscritt. . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.
(2) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.
(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.
(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *D*

(Schema di domanda da redigersi
su carta bollata da L. 200)

CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A SETTE POSTI DI INGEGNERE DI 2ª CLASSE (CATEGORIA DIRETTIVA - RUOLO TECNICO)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Piazzale delle Nazioni (Eur) - ROMA

. . l . . . sottoscritt. . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat. . a . . . . il . . . . residente
a . . . . (provincia di . . . .) (2)
domanda di essere ammess. . . a partecipare al concorso per esami e per titoli a sette posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico).
A tal fine . . l . . sottoscritt. . dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;
c) di non aver riportato condanne penali (4);
d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'Università)
e) di essere abilitat. . . all'esercizio professionale dal . . . .;
f) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: . . . .;
g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) . . . .
. . l . . sottoscritt. . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)
. . l . . sottoscritt. . . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.
In caso di nomina . . l . . sottoscritt. . . è dispost. . . a raggiungere qualsiasi residenza.
. . l. . . sottoscritt. . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.
(2) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.
(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.
(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(4280)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a sessanta posti di alunno di amministrazione indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a sessanta posti di alunno di amministrazione, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 19 novembre 1963, avranno luogo a Roma nei giorni 20 e 21 luglio 1964, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identificazione, dovranno presentarsi dalle ore 9 alle ore 12 del giorno 19 luglio 1964 al Palazzo dell'arte moderna (E.U.R.), per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi d'esame.

(5160)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Jesi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Jesi (Ancona), indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 1964;
Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune Jesi, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetani dott. Leonida . . . punti 81,44 su 132
2. Caimmi dott. Luigi . . . » 81,10 »
3. Mennini dott. Aldo . . » 80,68 »
4. Martino dott. Francesco » 80,10 »
5. Lo Iacono dott. Domenico . . » 80 — »
6. Rondinini dott. Aleardo . . . . » 79,13 »
7. Pieschi dott. Antonio . . . » 77,95 »
8. Ferri dott. Raffaele . . » 77,05 »
9. Cacciatore dott. Vincenzo . . . » 76,65 »
10. Laudante dott. Carmine . . . » 76,28 »
11. Lombardi dott. Antonio . . . » 75,81 »
12. Colonna Giovanni . . . . » 75,50 »
13. Alagna dott. Gaetano . . . » 74,75 »
14. Calvano Carlo . . . » 74,58 »
15. Ferrigni dott. Giovanni . . . punti 74,50 su 132
16. Mancinelli dott. Oliviero . . . » 74,02 »
17. Facciolo Francesco . . . . » 74 — »
18. Romano dott. Francesco . . . » 73,14 »
19. Cerruti dott. Carlo . . . . » 73,13 »
20. De Filippi dott. Filippo . . . . » 72,90 »
21. Bussotti dott. Bosone . . . . » 72,50 »
22. Campese dott. Dario . . . . » 72,27 »
23. Spani dott. Tommaso . . . . » 72,06 »
24. Coppa dott. Gerardo . . . . » 71,92 »
25. Galli dott. Emilio . . . . . » 71,76 »
26. Ferruzza dott. Antonino . . . » 71,07 »
27. Lebuis dott. Assuero . . . . » 70,79 »
28. Curulli dott. Agostino . . . . » 69,62 »
29. Caruso dott. Antonio . . . . » 69,58 »
30. Belvedere dott. Giuseppe . . . » 69,36 »
31. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 69,08 »
32. Fuscà dott. Cesare . . . . » 68,78 »
33. Fedele dott. Antonino . . . . » 68,50 »
34. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 68,42 »
35. Coverlizza dott. Mario . . . » 68,22 »
36. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 68,13 »
37. Amelio dott. Enrico . . . . » 67,72 »
38. Capobianco Leonzio . . . . » 67,66 »
39. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 67,60 »
40. Contaldo Alfonso . . . . . » 67,46 »
41. Scolari dott. Giovanni . . . . » 67,18 »
42. Raineri dott. Giuseppe . . . . » 66,03 »
43. Mastrangelo Domenico . . . » 65,80 »
44. Flacco Fioravante . . . . » 64,24 »
45. Atenasio Antonino . . . » 64 — »
46. Pastore dott. Ettore . . . . » 63,50 »
47. Mendillo dott. Alfredo . . . » 62,43 »
48. Focarile Aristide . . . . . » 62 — »
49. Trapani Leopoldo . . . . » 61,56 »
50. Perri Marziale . . . . . » 60,02 »
51. Salzano dott. Antonio . . . . » 60 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5012)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica

Nella deliberazione in data 28 aprile 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 5 maggio 1964, concernente la nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il concorso pubblico a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova, alla pagina 1854, prima colonna, in luogo di « Passantino Domenico » membro della Commissione del Compartimento di Reggio Calabria, leggasi: « Passantino Gioacchino ».

(5049)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1962, n. 9, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento;
Visto il proprio decreto n. 1984/A del 29 ottobre 1963, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;
Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1 del 27 gennaio 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;
Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;
Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1959, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 29 maggio 1964;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ceccato Giusto . . . . punti 57,8462 su 100
2. Aichner Rodolfo . . . . » 56,0952 »
3. Zanoni Francesco . . . » 55,1031 »
4. Piazzi Alberto . . . . » 54,3212 »
5. Sartori Bruno . . . . . » 54,3050 »
6. Pollini Arturo . . . . . » 54,1697 »
7. Dezulian Vittorio . . . . . » 53,8420 »
8. Chiesa Mariano . . . . » 53,0472 »
9. de Gualmi Marco . . » 52,4167 »
10. Paternoster Simone . . . . » 51,2575 »
11. Curti Giulio . . . . » 50,9535 »
12. Fusetti Luigi . . . » 50,7952 »
13. Gattolini Tullio . . . . . » 50,5966 »
14. Agosti Mario . . . . » 49,8491 »
15. Rossini Carlo . . . » 49,5000 »
16. Bacca Camillo . . . . » 48,6326 »
17. Allegretti Michele . . . » 47,5187 »
18. Cunaccia Giordano . . » 46,8735 »
19. Bolza Dario . . . » 43,5000 »
20. Gallina Ferruccio . . » 43,3750 »
21. Della Bianca Dino . . . . . » 41 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 4 giugno 1964

Il presidente: DALVIT

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1962, n. 9, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento;
Visto il proprio decreto n. 72 del 4 giugno 1964, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 4, n. 12, e 13 dello Statuto d'autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 954 del 29 maggio 1964;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di cisacuno indicate i seguenti candidati:

1) Ceccato Giusto: condotta comunale di Trento nord;
2) Aichner Rodolfo: condotta consorziale di Tione;
3) Zanoni Francesco: condotta consorziale di Spiazzo;
4) Piazzi Alberto: condotta consorziale di Strigno;
5) Sartori Bruno: condotta consorziale di Cembra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 4 giugno 1964

Il presidente: DALVIT

(5017)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 779 del 20 marzo 1963, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1962:

1. Squintani Giovanni . . . . punti 59,864 su 100
2. Bonati Germano . . . . . » 57,968 »
3. Pata Pasquale . . . . . » 55,207 »
4. Briola Santo Giuseppe . . . » 54,624 »
5. Santelli Virginio . . . . . » 53,302 »
6. Govoni Primo . . . . . » 53,051 »
7. Rossi Romeo . . . . . » 52,579 »
8. Rosa Angelo . . . . . . » 52,204 »
9. Brighi Giancarlo . . . . . » 50,074 »
10. Magnani Riccardo . . . . . » 47,688 »
11. Favagrossa Raffaele . . . . » 46,446 »
12. Riva Pier Felice . . . . . » 45,890 »
13. Bottura Tiziano . . . . . » 44,485 »
14. Pezzile o Pecile Gianfranco . . » 43,783 »
15. Tesei Paolo Vittorio . . . . » 43,500 »
16. Tonelli Gianfranco . . . . » 42,973 »
17. Rosati Nicola . . . . . » 41,500 »
18. Mari Pietro Luigi . . . . » 39,293 »
19. Cerchiari Gianfranco . . . . » 39,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 9 giugno 1964

Il medico provinciale: SIMONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 779 del 20 marzo 1963, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 2453 del 9 giugno 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto;
Esaminate le domande dei candidati in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso predetto per le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Squintani Giovanni: Olmeneta (condotta unica);
2) Bonati Germano: Agnadello (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 9 giugno 1964

Il medico provinciale: SIMONETTI

(4949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 77 in data 7 gennaio 1963, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Acquaviva Platani (unica), Gela (1ª condotta) e di Santa Caterina Villarmosa (unica); vacanti al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 843 in data 6 febbraio 1964, con il quale, in accoglimento dell'istanza del sindaco di Gela in data 29 gennaio 1964, del predetto bando di concorso è stato stralciato, per motivi di opportunità, il posto relativo alla 1ª condotta ostetrica del comune di Gela;

Visti i propri decreti n. 1028 in data 12 febbraio 1964 e 2298 in data 31 marzo 1964, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 982 in data 8 febbraio 1964, con cui e stato provveduto all'ammissione delle candidate al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265:

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica dei comuni di Acquaviva Platani e Santa Caterina Villarmosa;

1. Lumia Croce	punti	64,724 su 100
2. Moscato Vincenza	»	60,874 »
3. Valenza Rita	»	56,250 »
4. Perrera Enrichetta	»	55,800 »
5. Fonte Grazia	»	55,010 »
6. Terra Rosaria	»	52,624 »
7. Gangi Michela	»	52,200 »
8. Mulè Concetta	»	51,324 »
9. Anzalone Giuseppa	»	50,335 »
10. Romano Antonia	»	49,824 »
11. Camilleri Marianna	»	49,250 »
12. Lupo Filomena	»	39,550 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e in quelli dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 13 giugno 1964

Il medico provinciale: CIRCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 77 in data 7 gennaio 1963, modificato dal decreto n. 843 in data 6 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Acquaviva Platani e Santa Caterina Villarmosa al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso predetto;

Visto l'ordine indicato dalle singole candidate nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee (prima e seconda graduata) nel concorso di cui alle premesse del presente decreto, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Lumia Croce: Santa Caterina Villarmosa (condotta unica);

2) Valenza Rita: Acquaviva Palatani (condotta unica).

Non si dichiara vincitrice la candidata Moscato Vincenza avendo la stessa dichiarato nella domanda di ammissione al concorso di concorrere per le sedi di Gela e di Santa Caterina Villarmosa ed essendo stata stralciata dal bando di concorso con decreto n. 843 del 6 febbraio 1964 la sede di Gela.

La stessa, peraltro, sarà dichiarata vincitrice della sede di Santa Caterina Villarmosa qualora a questa dovesse rinunciare, entro i termini di legge, la candidata Lumia Croce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e in quelli dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 13 giugno 1964

Il medico provinciale: CIRCO

(4953)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e 3341 del 4 aprile 1964;

Considerato che il dott. Perri Francesco vincitore della condotta medica di Gimigliano ha rinunziato;

Considerato inoltre, che il dott. Talarico Michele che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Gimigliano indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 4 aprile 1964, il dott. Talarico Michele è dichiarato vincitore della condotta medica di Gimigliano in sostituzione del dott. Perri Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Gimigliano.

Catanzaro, addì 12 giugno 1964

Il medico provinciale: LANIA

(5095)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.